

Rep.

del

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

**CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, DEI
CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI OLTRE AL
RECUPERO PULLUS, COVATE E PICCOLI NATI - ART. 38 DELLA L.R.
3/94 E S.M.I NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO -
ANNUALITA' 2023/2025**

L'anno _____ in questo giorno _____ del mese di
_____ in San Gimignano, con la presente convenzione
da tenere e valere nei modi di legge, nella sede del Palazzo
Comunale;

TRA

- Ing. Valentina Perrone, nato a Empoli il 21/12/1980 ,
domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma
nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Servizi del Territorio ai sensi dell'Art. 107, comma 3 del
D.Lgs. 267/2000, del Comune di San Gimignano, nonché in virtù
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del
14/11/2019;

E

- , nata a , il , la quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio, ma nella sua qualità di presidente

dell'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente

- Sezione Territoriale di Siena, nel seguito denominato "ANPANA", con sede legale in Via della Colombaia n. 34, Colle di Val d'Elsa (C.F. 92047740524), iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Toscana con decreto n. 3.659 del 13/9/2013;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 la cattura dei cani vaganti e' di competenza delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, mediante l'Azienda USL ove possibile;.

- è necessario, al fine di garantire la tutela sanitaria e l'incolumità dei cittadini e salvare inoltre la vita dei cani vaganti e dei cani vaganti e dei gatti in libertà incidentati feriti nel territorio del Comune di San Gimignano, provvedere all'attività in parola, a decorrere dalla stipula della presente convenzione;

- L' associazione ANPANA, quale associazione senza scopo di lucro e avente finalità di protezione degli animali, ha manifestato la propria disponibilità a supportare il Comune di San Gimignano nell' attività di cattura cani vaganti e cattura e soccorso di cani vaganti e gatti in libertà incidentati e bisognosi di cure;

- L' associazione ANPANA dichiara di disporre di adeguati mezzi autorizzati per il trasporto dei cani vaganti catturati

ed al soccorso cani vaganti e dei gatti in libertà bisognosi di cure incidentati e/o feriti;

- L' associazione ANPANA metterà inoltre a disposizione personale appositamente formato per la cattura dei cani vaganti e per coadiuvare le operazioni di soccorso di cani vaganti e gatti in libertà bisognosi di cure;

- Il Comune di San Gimignano intende quindi avvalersi per quanto in oggetto dell'Associazione ANPANA;

PREMESSO ALTRESÌ

- che il comma 2 dell'art. 38 della L.R. 3/94 stabilisce che "chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento";.

- che la Regione Toscana ribadisce che il ritrovamento di pullus, covate e piccoli nati in difficoltà appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona è di competenze delle Amministrazioni Comunali;

- che l'Amministrazione Comunale deve provvedere in merito agli adempimenti previsti dall'art. 38 della L.R. 3/94;

- che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla cura e tutela della fauna selvatica presente nel territorio comunale anche per tramite di azioni di recupero, cura e reimmissione in natura di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani che si rinvencono in particolare durante il periodo

primaverile ed estivo;

- che il Comune di San Gimignano, in accordo con l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente - Sezione Territoriale di Siena, nel seguito denominato "ANPANA", con sede legale in Via della Colombaia n. 34, Colle di Val d'Elsa (C.F. 92047740524), intende definire e disciplinare a mezzo della presente scrittura le reciproche modalità di collaborazione per svolgere, senza oneri aggiuntivi, il servizio per il recupero e conferimento nel caso di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani nell'ambito del territorio comunale di San Gimignano ed il loro conferimento presso centri di recupero e cura per il fine della reimmissione in natura;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale si approva la bozza di convenzione che disciplina il **"SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, DEI CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI OLTRE IL RECUPERO PULLUS, COVATE E PICCOLI NATI - ART. 38 DELLA L.R. 3/94 E S.M.I NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - ANNUALITA' 2023/2025 "** fra il Comune di san Gimignano e l'Associazione "ANPANA", con sede legale in Via della Colombaia n. 34, Colle di Val d'Elsa (C.F.

92047740524) (SI), per gli anni 2023-2024-2025;

- la determinazione Dirigenziale n. del con la quale si

affida il **"SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, DEI CANI**

VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI OLTRE AL RECUPERO

PULLUS, COVATE E PICCOLI NATI - ART. 38 DELLA L.R. 3/94 E

S.M.I NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - ANNUALITA'

2023/2025" per gli anni 2023-2024-2025, con impegno di spesa a

favore dell'Associazione "ANPANA", con sede legale in Via

della Colombaia n. 34, Colle di Val d'Elsa (C.F. 92047740524)

(SI);

Art. 1 - Oggetto dell'attività.

L'Associazione di Volontariato di Protezione Civile e

Ambientale ONLUS denominata ANPANA (Associazione Nazionale

Protezione Animali Natura Ambiente) - sezione territoriale di

Siena si impegna e si obbliga:

a) alla cattura dei cani vaganti nel territorio del comune di

San Gimignano con le modalità e i tempi di seguito

specificati:

- il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni 24 ore su

24; dovrà essere comunicata al comune, mediante comunicazione

scritta (trasmessa a mezzo fax, pec, mail al servizio

competente), il nominativo ed il numero di telefono del

personale di reperibilità;

- il tempo previsto per l'intervento dovrà essere nel più

breve tempo possibile dalla richiesta;

- dovranno essere accettate solo richieste di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale (Polizia Municipale) o comunque da soggetti istituzionali (118, ASL, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Corpo forestale dello stato, Polizia Provinciale);

- la richiesta di intervento potrà pervenire all' Associazione ANPANA telefonicamente;

- dovranno essere catturati esclusivamente i cani vaganti nel territorio del Comune di San Gimignano;

- di ogni cane vagante dovrà essere redatto un verbale di cattura indicando il giorno della segnalazione, il giorno della cattura, il numero di microchip e/o tatuaggio, l'assenza di microchip, il nominativo del personale che ha eseguito l'intervento, il luogo del Comune ove è stato trovato il cane; una copia del verbale dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale, al gestore del canile sanitario di consegna ed all'Azienda USL;

- il cane vagante catturato sarà collocato presso il canile convenzionato con il comune di San Gimignano;

- al fine di ottimizzare le operazioni di riconsegna al legittimo proprietario che ne faccia richiesta al momento della cattura e prima del trasferimento al canile sanitario, gli operatori ANPANA, **in quanto incaricati di pubblico servizio nell'esercizio dell'attività di competenza**, sono autorizzati a verificare le generalità del richiedente tramite

richiesta di esibizione di un documento di identità e la
 proprietà del cane desunta dall'esibizione del certificato di
 iscrizione all'anagrafe canina. In assenza di tale evidenza,
 il cane deve essere ricondotto al canile sanitario;
 - tale documento deve essere allegato al verbale di cattura;
 - nell'esercizio della propria attività l'associazione diviene
 titolare dei dati personali del proprietario e deve trattarli
 nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in vigore;
 b) fermo restando gli impegni di intervento di cui alla
 precedente lettera a), alla cattura e soccorso dei cani
 vaganti e dei gatti in libertà bisognosi di cure, a seguito di
 incidenti, nel territorio comunale di San Gimignano e
 trasporto degli stessi presso l'ambulatorio veterinario
 convenzionato per l'assistenza zoiatrica con il comune di
 San Gimignano; la cattura ed il soccorso potrà essere
 effettuata, se necessario, con la presenza di medico
 veterinario incaricato dal comune di San Gimignano.
 C) opera altresì il servizio di recupero di pullus, covate e
 piccoli nati abbandonati od orfani nell'ambito del territorio
 comunale di San Gimignano ed il loro conferimento presso
 centri di recupero e cura per il fine della reimmissione in
 natura ai sensi del comma 2) dell'art. 38 della L.R. 3/1994.
 Della suddetta attività dovrà essere redatto apposito verbale
 di recupero indicando il giorno della segnalazione, il giorno
 della cattura, il nominativo del personale che ha eseguito

l'intervento, il luogo del Comune ove è stato trovato il piccolo; una copia del verbale dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale e al gestore del centro di recupero.

Per i fini di cui sopra l'Associazione dà atto di:

- avere disponibilità di numero di telefono ed indirizzo mail presso i quali trasmettere le richieste di recupero di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani;
- garantire l'effettuazione del servizio entro le 24h dalla richiesta di attivazione del servizio;
- avere la disponibilità di veicoli idonei al trasporto di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani;
- redigere rendicontazione finale all'Amministrazione Comunale di ogni servizio svolto comprensivo del luogo del recupero, dei riferimenti del cittadino/altro soggetto che ha effettuato la segnalazione e di documentazione comprovante il conferimento degli animali presso centro autorizzato al trattamento di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani;

Per i fini di cui sopra il Comune dà atto di aver individuato il Centro di Recupero Animali Selvatici SEMIA con sede a Montespertoli, Loc. San Pancrazio, Via del Bosco 11 per il recupero e la detenzione della avifauna selvatica.

La sussistenza di un protocollo di gestione con idoneo CRAS sostituisce presupposto per l'attività aggiuntiva di recupero

pullus da parte dell'Associazione ANPANA.

Art. 2 Rapporto con il Servizio Ambiente e la Polizia

Municipale

1. L'Associazione ANPANA si impegna nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto a tenere gli opportuni contatti con il Servizio Ambiente Comunale e la Polizia Municipale

2. L'Associazione si impegna obbligatoriamente a non attuare interventi ed azioni che siano in contrasto con l'attività ordinaria dell'ente.

3. L'Ufficio con il quale dovrà rapportarsi sempre, per qualsiasi evenienza, è il servizio Ambiente di comunale o L'Ufficio Polizia Municipale.

3. L'Associazione ANPANA si impegna inoltre alla custodia ed uso, con la diligenza del buon padre di famiglia, delle strutture ed attrezzature eventualmente messe a disposizione dell'associazione dal comune di San Gimignano.

Art. 3 Responsabilità

1. L'Associazione assume a proprio esclusivo carico ogni eventuale danno che in esecuzione di quanto in argomento dovesse occorrere a cose o persone liberando sin d'ora l'Amministrazione Comunale di San Gimignano da ogni responsabilità civile e penale.

2. Il gestore è totalmente responsabile del comportamento del proprio personale o di quello incaricato che deve essere

della massima serietà e capacità.

3. Il Comune di San Gimignano è sollevato da ogni responsabilità per i danni che dovessero verificarsi nel corso del servizio. A tal fine l'Associazione, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, dà atto di essere in possesso di idonea copertura assicurativa di responsabilità civile e si impegna a mantenerla attiva per l'intero periodo di validità della presente convenzione.

4. Le prestazioni esercitate dall'Associazione non si configurano come lavoro svolto nei confronti dell'ente bensì come attività libera e gratuita.

ART. 4 Durata, rinnovo e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha durata di anni 3, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e si conclude il 31/12/2025.

2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione, previa diffida, in caso di inadempienza da parte L'Associazione ANPANA degli impegni previsti nella convenzione stessa.

ART. 5 Corrispettivo e modalità di erogazione

1. Il Comune di San Gimignano corrisponderà all'Associazione ANPANA di Siena, per la realizzazione delle attività di CATTURA DEI CANI VAGANTI, DEI CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI, l'importo totale forfetario di € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00 Euro), da suddividersi in quote annuali da € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00 Euro).

L'attività aggiuntiva connessa al recupero dei pullus non comporterà spese ulteriori per il Comune di San Gimignano.

La liquidazione della somma avverrà con le seguenti modalità:

- € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00 Euro) entro il 30/06 di ogni anno di validità della presente convenzione;

- € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00 Euro) entro il 31/12 di ogni anno di validità della presente convenzione;

2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che nessuna ulteriore somma, oltre quelle sopra pattuite, saranno dovute dal Comune di San Gimignano all'Associazione ANPANA .

ART. 6 Spese di registrazione dell'atto e norme finali

1. Per accordo tra le parti il presente atto, stipulato nella forma di scrittura privata, non viene registrato. Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte che ne farà richiesta. L'atto presente viene posto in essere in esenzione all'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis, Allegato B, del D.P.R. n. 642/72.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Per le controversie relative all'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Siena. Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa vigente in

materia.

4. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi all'Associazione ANPANA saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati agli Enti preposti al controllo. L'Associazione dà al Comune il proprio consenso al trattamento.

Titolare del trattamento è il Comune di San Gimignano; responsabile del suddetto trattamento è l'Ing. Valentina Perrone Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio.

L'informativa completa è reperibile sul sito dell'Ente all'indirizzo:
<https://www.comune.sangimignano.si.it/it/quida-ai-servizi/urp/privacy>.

5. Entro due mesi dalla scadenza della convenzione, su proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, tenuto conto delle verifiche e valutazioni del servizio svolto, il Comune di San Gimignano proporrà all'Associazione ANPANA il rinnovo del contratto stesso per un periodo di tre anni, constatata l'accettazione da parte dell'Associazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

per il Comune di San Gimignano: Ing. Valentina Perrone

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

per l'Associazione ANPANA:

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)